
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notifica tentata al domicilio precedentemente eletto: l'immediata ripresa del processo notificatorio non appena appreso il trasferimento esclude la decadenza?

La ripresa del processo notificatorio, a seguito del mancato esito della notificazione tentata al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte, è idonea ad escludere la decadenza, altrimenti riconducibile alla tardività, nel concorso di entrambe queste condizioni:

- *che il mancato tempestivo rilievo del trasferimento dello studio professionale del legale domiciliatario, comportante il ritardo, non sia ascrivibile a negligenza del notificante;*
- *che, esclusa tale negligenza nell'individuazione dell'indirizzo di destinazione, questi si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, per riprendere il processo notificatorio non appena appreso di tale trasferimento.*

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.6.2015, n. 11859

...omissis...

Il ricorso per cassazione è tardivo, perché notificato (9 marzo 2012) oltre il sessantesimo giorno dalla notificazione al procuratore domiciliatario, ex artt. 325 e 326 c.p.c., della sentenza impugnata (5 gennaio 2012).

Il processo notificatorio è stato ricostruito dalla stessa ricorrente nell'istanza 22 maggio 2012 con la quale essa chiedeva di essere rimessa in termini per procedere a nuova notifica del ricorso, posto che la prima notificazione (tentata il 5 marzo 2012 presso lo studio legale del procuratore domiciliatario della xxxx., xxxxx) non aveva avuto esito, stante il trasferimento dello studio professionale del destinatario in xxxxxxxs (dove la notifica sarebbe infine stata eseguita nella data su indicata).

Tale istanza suscitava il provvedimento presidenziale in pari data di non luogo a provvedere, atteso che "l'istante ha facoltà di procedere alla nuova notifica del ricorso, ancorché fuori termini, salva la valutazione della non imputabilità di tale ritardo al momento della decisione del ricorso (cfr. SSUU 24 luglio 2009 n. 11352; Cass. n. 586/10; Cass. n. 6846/10; Cass. n. 9046/01)".

Ebbene, si ritiene che la fattispecie debba essere disciplinata proprio sulla base del parametro della non imputabilità del ritardo.

Cass. SSUU n. 17352 del 24/07/2009, cit., ha espresso il principio per cui: "in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio; e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie".

La pronuncia in esame è inequivoca nel subordinare l'affermata possibilità di validamente proseguire "fuori termine" il processo di notificazione successivamente alla notizia del trasferimento del domiciliatario della controparte, alla circostanza che la mancata tempestiva conoscenza di tale trasferimento non sia "riferibile a responsabilità del notificante".

Si tratta di principio più volte richiamato dalla giurisprudenza successiva (v. anche Cass. n. 18074/12; Cass. n. 20830/13), la quale ha ancor più recentemente ribadito (Cass. n. 24641 del 19/11/2014, ord.) che la ripresa del processo notificatorio, a seguito del mancato esito della notificazione tentata al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte, è idonea ad escludere la decadenza, altrimenti riconducibile alla tardività, nel concorso di entrambe queste condizioni: - che il mancato tempestivo rilievo del trasferimento dello studio professionale del legale domiciliatario, comportante il ritardo, non sia ascrivibile a negligenza del notificante: - che, esclusa tale negligenza nell'individuazione dell'indirizzo di destinazione, questi si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, per riprendere il processo notificatorio non appena appreso di tale trasferimento: "quando la notifica del ricorso per cassazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque

entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine".

Ciò premesso, si osserva come faccia qui difetto proprio il primo requisito della non imputabilità del ritardo al notificante.

Va infatti considerato che, sebbene l'iniziale notificazione sia stata da S. tentata al medesimo indirizzo dell'avvocato xxxxx come (erroneamente) riportato nell'intestazione della sentenza impugnata, il trasferimento dello studio legale di quest'ultimo al nuovo indirizzo xxx

- risaliva (agosto 2007) ad oltre quattro anni prima del deposito di tale sentenza, come da formale comunicazione inviata il 31.8.07 dall'interessato al consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, in atti;

- era evincibile dalle risultanze di cancelleria del procedimento di appello, come comprovato dall'avviso ai difensori in data 13 dicembre 2011 di avvenuta pubblicazione della sentenza in oggetto;

- era indicato nell'intestazione della lettera inviata dall'avv. xxx al difensore di xxx G. il 6 febbraio 2012, con riguardo alla vertenza in oggetto; - risultava inequivocabilmente indicato nella relata della notificazione della stessa sentenza di appello qui impugnata, effettuata dall'avvxxx., al fine del decorso del termine breve di impugnazione.

Si verte dunque di fattispecie nella quale il corretto indirizzo di esecuzione della notificazione del ricorso per cassazione era agevolmente e tempestivamente individuabile (assai prima che ciò venisse fatto constare dall'esito negativo della prima notifica) dal notificante. Non solo sulla base delle risultanze di cancelleria, dei dati traibili dall'albo degli avvocati (con riguardo ad un consiglio dell'ordine avente sede coincidente con quella dell'ufficio giudiziario adito) e della stessa corrispondenza direttamente intercorsa tra i legali (documentazione legittimamente prodotta dalla controricorrente ex art. 372 c.p.c.); ma anche sulla scorta delle risultanze rinvenibili da atti processuali tipici, quale la notificazione della sentenza di appello ex art. 326 c.p.c..

In definitiva, l'orientamento giurisprudenziale su menzionato (ed invocato anche dalla stessa ricorrente) non giova alla tesi di quest'ultima; posto che, indipendentemente dal fatto che la notificazione sia stata "ripresa" con sollecitudine, non appena emerso il trasferimento dello studio legale del destinatario, fa qui difetto il requisito della non imputabilità del ritardo, come sopra inteso.

Il che esclude, al contempo, i presupposti di applicabilità dell'istituto della remissione in termini, anch'esso basato sulla non imputabilità alla parte della causa di decadenza. Ne segue pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n.55.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 8200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 marzo 2015.